



Città di Sulmona

Medaglia d'Argento al Valore Militare
Provincia dell'Aquila

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. **106** del **23/04/2012**

Oggetto: Istituzione di due nuove sedi farmaceutiche nel Comune di Sulmona ai sensi della L. 2 aprile 1968, n. 475, come modificata dall'art. 11 D.L. n. 1/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.03.2012, n. 27.
Individuazione delle zone farmaceutiche.

L'anno **DUEMILADODICI**, il giorno **VENTITRE**, del mese di **APRILE**, alle ore **15.45**
in Sulmona, nella sede del Comune, si è riunita la GIUNTA COMUNALE con la presenza dei Signori:

Presente

FEDERICO FABIO	SINDACO	SI
DI IANNI ENEA	ASSESSORE	SI
FUSCO LORENZO	ASSESSORE	SI
IOMMI MARIA ASSUNTA	ASSESSORE	SI
GUERRA NICOLA	ASSESSORE	SI
TIRABASSI MAURO	ASSESSORE	SI
CIRILLO GIOVANNI	ASSESSORE	SI
RAMICONE LORIS	ASSESSORE	SI

S = Presenti n. 8 N = Assenti n. 0

Assume la presidenza Dott. **FEDERICO FABIO**

Partecipa alla riunione il Segretario Generale dott.ssa **ANGELA GRAZIANI**

Il Presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto.

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 1727 del 31.12.1996, siccome rettificata con deliberazione di G.C. n. 518 del 24.04.1997, è stata effettuata la revisione della Pianta Organica delle farmacie nel Comune di Sulmona, approvata dalla Regione Abruzzo con deliberazione della Giunta Regionale n. 292 del 5.02.1998;
- con deliberazioni di G.C. n. 258 del 29.12.2004 e n. 134 del 31.05.2011 è stata confermata la pianta organica di cui alle suddette deliberazioni della Giunta Comunale;
- in base a detti atti nel Comune di Sulmona risultano presenti n. 6 sedi farmaceutiche localizzate all'interno di altrettante circoscrizioni;

CONSIDERATO CHE:

- la L. 2 aprile 1968, n. 475, come modificata dall'art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 marzo 2012, n. 27, pubblicata nella G.U. 24.03.2012, n. 71 S.O., dispone:
 - all'art. 1: *"l'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia è rilasciata con provvedimento definitivo dall'autorità competente per territorio. Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti. La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro stesso...omissis ;*
 - all'art. 2: *"Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza*

di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.

2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica.

Ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla regione entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

DATO ATTO CHE la popolazione residente nel Comune di Sulmona alla data del 31.12.2010, come rilevata nel modello ISTAT P2, allegato alla presente deliberazione (All. A), risultava pari a 25.159 abitanti;

ATTESO CHE, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 1 e 2 della L. 468/75, nel testo in vigore, la consistenza demografica determinata al punto precedente consente l'istituzione di due nuove sedi farmaceutiche nel Comune di Sulmona;

VISTA la nota della Regione Abruzzo prot. RA/86114 del 13 aprile 2012, con la quale è stato dato formale avvio al procedimento di istituzione di sedi farmaceutiche, precisando che la Giunta Comunale provvede a proporre l'istituzione di una nuova/e sede/i farmaceutiche mediante l'utilizzo del nuovo criterio demografico di cui alla vigente normativa;

DATO ATTO CHE il Ministero della Salute – Ufficio Legislativo, con nota 0002148 del 21.03.2012, ha precisato che la chiara volontà del legislatore è quella di tenere conto del parametro della popolazione ai soli fini della determinazione del numero delle farmacie del Comune e che la definizione del territorio di astratta pertinenza di ciascun esercizio non incontra limiti nella perimetrazione delle sedi già aperte, dovendo assicurare solamente un'equa distribuzione sul territorio degli esercizi e tenere conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate;

RILEVATO CHE le sedi farmaceutiche esistenti risultano localizzate esclusivamente nel capoluogo e che le frazioni, alcune poste anche a notevole distanza dal capoluogo stesso, sono

attualmente sprovviste di sedi farmaceutiche, con disagio per i cittadini a raggiungere gli esercizi esistenti;

RILEVATA, in tal senso, la necessità di riequilibrare la situazione di scompenso nell'erogazione del servizio di assistenza farmaceutica alla popolazione di tutto il Comune servito non adeguatamente dalle sedi esistenti;

CONSIDERATO CHE, stante quanto sopra ed al fine di provvedere all'equa distribuzione sul territorio degli esercizi e di garantire l'accessibilità anche ai cittadini di aree scarsamente abitate, il Comune ha individuato, inizialmente, una zona 1 che ricomprendeva le frazioni Badia - Bagnaturo Sulmona, Fonte d'Amore, Marane S.Lucia, Marane, nella parte nord - est del territorio comunale, con popolazione pari a 1.898 abitanti circa ed una zona 2 che ricomprendeva le frazioni Cavate, Torrone, Case Susi, Case Iommi, Albanese, S. Rufina, Zappannotte, zona Stazione nella parte ovest, con popolazione pari a 2.450 abitanti circa;

DATO ATTO CHE, in merito alla suddetta individuazione delle due zone farmaceutiche:

- sono stati tenuti incontri con il Servizio Farmaceutico Territoriale della A.S.L. Avezzano – Sulmona – L'Aquila, in data 13.04.2012 e in data 18.04.2012;
- in merito all' identificazione delle zone effettuata dal Comune, il Servizio Farmaceutico ha fatto presente, segnatamente nell'ultima riunione del 18.04.2012, che esse, per come individuate, risultavano di scarsa densità abitativa e caratterizzate da abitato sparso, quando invece la finalità del legislatore è quella di assicurare la concreta possibilità di apertura di nuove farmacie in zone ragionevolmente popolate;
- l'Ordine dei Farmacisti, in merito agli elaborati trasmessi dal Comune con nota prot. 17208 in data 18.04.2012, riportanti la suddetta individuazione ed esaminati nel Consiglio dell'Ordine del 19.04.2012, si è parimenti espresso nel senso della necessità di una rivisitazione delle zone, ampliando i confini delle stesse ed avvicinandoli al tessuto urbano del capoluogo;

CONSIDERATO CHE, alla luce dei pareri espressi, ed al fine di contemperare l'esigenza di servire il territorio delle frazioni con quella di rendere la previsione localizzativa più aderente all'interpretazione normativa fornita dal Servizio Farmaceutico della A.S.L. e dall'Ordine dei Farmacisti, si è provveduto a riformulare l'individuazione delle zone per le due sedi farmaceutiche, ampliando i confini delle stesse, in modo da salvaguardare la parte ricompresa nelle frazioni, ma

includendovi anche parte del territorio urbano del capoluogo, in modo tale da prevedere l'inserimento di una parte della zona est del capoluogo (nella zona 1) e la parte della Città in prossimità dell'Ospedale cittadino (nella zona 2), come specificato di seguito e come riportato negli elaborati allegati alla presente deliberazione:

- zona 1 - abitanti 3.341 circa, delimitata da SS. 17 variante, parte di V.le Costanza, parte di Via XXV Aprile, parte di Via Togliatti, via Aldo Moro, Via Alicandri, Via Ancinale, confini con i Comuni di Pacentro, S. Eufemia a Maiella, Caramanico Terme, Pratola Peligna;
- zona 2 - abitanti 3.358 circa, delimitata da Ferrovia Dir. Pescara, Strada Comunale del Bosco, Fiume Vella, via Pescara, parte di V.le Stazione Centrale, Fiume Gizio, Via Arabona, Ferrovia Dir. Carpinone, Via Stazione Introdacqua, Via Gorizia, via Freda, V.le Mazzini, ss. 17 variante, confini con i Comuni di Pettorano sul Gizio, Introdacqua, Bugnara, Prezza, Pratola Peligna;

DATO ATTO CHE il Servizio Farmaceutico della ASL Avezzano - Sulmona - L'Aquila e l'Ordine Provinciale dei Farmacisti, in merito a detta nuova individuazione, si sono espressi favorevolmente, come da verbale del 23.04.2012, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (All. B);

VISTI i seguenti elaborati grafici allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, oggetto del parere di cui al punto precedente:

TAV. 1 PLANIMETRIA scala 1:10.000 - **Sedi Farmaceutiche esistenti** (All. C)

TAV. 2 PLANIMETRIA scala 1:20.000 - **Sedi Farmaceutiche esistenti - Zone per nuove sedi farmaceutiche** (All. D)

TAV. 3 PLANIMETRIA scala 1:10.000 - **Sedi Farmaceutiche esistenti - Zone per nuove sedi farmaceutiche con scheda descrittiva** (All. E)

VISTA la L. 475/68, nel testo in vigore;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

PROPONE

1. di individuare due nuove sedi farmaceutiche disponibili nel territorio del Comune di Sulmona,

secondo il parametro previsto negli artt. 1 e 2 della L. n. 475/68, come modificata dall'art. 11 del D.L. n. 1/2012, convertito in Legge dall'art. 1 della L. 27/2012;

2. di provvedere ad identificare le zone per l'istituzione delle due nuove sedi farmaceutiche, delimitando territorialmente le stesse come dai seguenti elaborati, allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, ferme restando le normative urbanistiche ed i vincoli di natura sovraordinata:

TAV. 1 PLANIMETRIA scala 1:10.000 - Sedi Farmaceutiche esistenti

TAV. 2 PLANIMETRIA scala 1:20.000 - Sedi Farmaceutiche esistenti - Zone per nuove sedi farmaceutiche

TAV. 3 PLANIMETRIA scala 1:10.000 - Sedi Farmaceutiche esistenti - Zone per nuove sedi farmaceutiche, con scheda descrittiva

3. di prevedere, come da specifica individuazione grafica contenuta negli elaborati di cui al punto precedente, la delimitazione delle zone come di seguito:
 - zona 1 - abitanti 3.341 circa, delimitata da SS. 17 variante, parte di V.le Costanza, parte di Via XXV Aprile, parte di Via Togliatti, via Aldo Moro, Via Alicandri, Via Ancinale, confini con i Comuni di Pacentro, S. Eufemia a Maiella, Caramanico Terme, Pratola Peligna;
 - zona 2 - abitanti 3.358 circa, delimitata da Ferrovia Dir. Pescara, Strada Comunale del Bosco, Fiume Vella, via Pescara, parte di V.le Stazione Centrale, Fiume Gizio, Via Arabona, Ferrovia Dir. Carpinone, Via Stazione Introdacqua, Via Gorizia, via Freda, V.le Mazzini, ss. 17 variante, confini con i Comuni di Pettorano sul Gizio, Introdacqua, Bugnara, Prezza, Pratola Peligna;
4. di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Abruzzo – Direzione Politiche della Salute – Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale, per gli adempimenti di competenza.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la sopra estesa proposta di deliberazione, corredata del parere favorevole di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del DLgs. n. 267/2000;

RITENUTO, in linea con l'avviso formulato dal Ministero della Salute – Ufficio Legislativo, con nota n. 0002148 in data 21 marzo 2012, che la volontà espressa dal legislatore con l'art. 11 del D.L. n.

1/2012, convertito in L. n. 27/2012, sia quella di tenere conto del parametro della popolazione (<<Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti>>) ai soli fini della determinazione del numero delle farmacie del Comune;

ATTESO che risulta, pertanto, consentita dalla disciplina legislativa statale l'individuazione di una zona anche se con popolazione inferiore a 3.300 abitanti;

RITENUTO, quindi:

- di potersi conformare al contenuto della mozione – allegato sub F alla presente deliberazione – approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale in seduta del 20.04.2012, la quale impegna la Giunta ad individuare nelle frazioni le zone per l'istituzione delle 2 nuove farmacie;
- di emendare la sopra estesa proposta di deliberazione modificando gli elaborati grafici alla stessa allegati sub D ed E e sostituendoli con gli elaborati grafici allegati alla presente deliberazione sub D-bis ed E-bis, ove la localizzazione delle nuove sedi farmaceutiche è prevista esclusivamente nelle frazioni del Comune di Sulmona;

VISTI i seguenti nuovi elaborati grafici, allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale:

TAV. 2 – Planimetria scala 1:20.000 - Sedi Farmaceutiche esistenti – Zone per nuove sedi farmaceutiche (All. D-bis)

TAV. 3 – Planimetria scala 1:10.000 - Sedi Farmaceutiche esistenti – Zone per nuove sedi farmaceutiche con scheda descrittiva (All. E-bis);

DATO ATTO che restano invariati gli allegati sub A, B e C alla sopra estesa proposta di deliberazione;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

di approvare la sopra estesa proposta di deliberazione emendata come or ora specificato e, pertanto:

1. di individuare due nuove sedi farmaceutiche disponibili nel territorio del Comune di Sulmona, secondo il parametro previsto negli artt. 1 e 2 della L. n. 475/68, come modificata dall'art. 11 del D.L. n. 1/2012, convertito in Legge dall'art. 1 della L. 27/2012;

2. di provvedere ad identificare le zone per l'istituzione delle due nuove sedi farmaceutiche, delimitando territorialmente le stesse come da elaborati grafici sotto elencati, allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, ferme restando le normative urbanistiche ed i vincoli di natura sovraordinata:

TAV. 1 PLANIMETRIA scala 1:10.000 - Sedi Farmaceutiche esistenti (All. C)

TAV. 2 PLANIMETRIA scala 1:20.000 - Sedi Farmaceutiche esistenti - Zone per nuove sedi farmaceutiche (All. Dbis)

TAV. 3 PLANIMETRIA scala 1:10.000 - Sedi Farmaceutiche esistenti - Zone per nuove sedi

farmaceutiche, con scheda descrittiva (All. E bis)

3. di prevedere, come da specifica individuazione grafica contenuta negli elaborati di cui al punto precedente, la delimitazione delle zone come di seguito:
 - zona 1 - abitanti 1.898 circa, delimitata da SS. 17 variante, via Cappuccini, Strada provinciale n. 13, confini con i Comuni di Pacentro, S.Eufemia a Maiella, Caramanico Terme, Pratola Peligna;
 - zona 2 - abitanti 2.450 circa, delimitata da Ferrovia Dir. Pescara, Strada Comunale del Bosco, Fiume Vella, Fiume Gizio, Via Arabona, Ferrovia Dir. Carpinone, Via Stazione Introdacqua, Via Cavate, Via Torta, confini con i Comuni di Pettorano sul Gizio, Introdacqua, Bugnara, Prezza, Pratola Peligna;
4. di dare atto che la volontà manifestata dalla Giunta e riportata nelle TAV. allegate sub D-bis ed E-bis è nel senso della localizzazione esclusiva delle due nuove farmacie nelle frazioni del Comune di Sulmona.
5. di trasmettere la presente deliberazione alla Regione Abruzzo – Direzione Politiche della Salute – Servizio Assistenza Farmaceutica e Trasfusionale, per gli adempimenti di competenza.

Di seguito,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

IL SINDACO

Dott. Fabio Federico

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Angela Graziani

"PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Sulmona, 24 APR. 2012"

L'Istruttore Amministrativo

(Sig. Antonio Mangiarelli)

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,



ATTESTA

- Che la presente deliberazione:
- E' stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio per rimanerci 15 gg. consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;
- E' stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari con elenco n. 21 Reg. Pubb. in data 24 APR. 2012 come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000;
- E' stata trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale con elenco n. 21 Reg. Pubb. in data 24 APR. 2012 ai sensi dell'art.8 Ter del vigente Statuto Comunale.

Sulmona, li 24 APR. 2012

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Angela Graziani

ATTESTA INOLTRE

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____:
decorsi dieci giorni dall'avvenuta pubblicazione (ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000).

Sulmona, li _____